



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 \*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/12/2007

ADDI' 28/12/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPYLI	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Ana Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Silberio	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COPPOTELLI - DE ANGELIS - DI STEFANO - FICHERA - MICHELANGELO

DELIBERAZIONE N. 1054

Oggetto:

Proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico" rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Biomedico".



1054 28 DIC. 2007

W

OGGETTO: Proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico" rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Biomedico".

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità e del Presidente della Regione Lazio

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successivi atti attuativi;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, LR. 20 novembre 2001, n. 25)" ed, in particolare, il Capo I concernente "Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale";



1054 28 DIC. 2007 *de*

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo approvato in data 8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome, che prevede, tra l'altro, la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";

PRESO ATTO della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", con cui sono state assegnate alle regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;

VISTA la propria deliberazione 29 febbraio 2000, n. 595 con cui è stato approvato il "Protocollo d'intesa, repertorio 5041 del 4 febbraio 2000, tra la Regione Lazio e l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma per il Policlinico Agostino Gemelli e strutture ad esso afferenti";

VISTO le proprie deliberazioni:

- 5 agosto 1994, n. 6002, con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Biomedico triennio 1993/1995;
- 30 settembre 1994, n. 7578 avente ad oggetto "Rettifica deliberazione n. 6002 del 5.8.1994 concernente: Protocollo d'intesa Istituto Universitario Campus Biomedico triennio 1993/1995";
- 2 maggio 2001, n. 629 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del protocollo d'intesa Regione Lazio - Università Campus Bio - Medico per il Policlinico Campus Bio - Medico di Roma";

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nella materia dei rapporti tra Servizio sanitario ed università, si è da ultimo pronunciata, in particolare, con le seguenti decisioni:

- sentenza n. 71/2001 in cui, tra l'altro, si è ripetutamente osservato che "l'attività di assistenza ospedaliera e quella didatticoscientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in



1054 28 DIC. 2007 ly

un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione”;

- sentenza n. 329/2003, in cui, nel giudizio per conflitto di attribuzione relativamente al DPCM 24/05/2001, è stato ribadito che nella materia della tutela della salute “(omissis) le regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina – anche sostitutiva di quella statale - sia pure nel rispetto del limite dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. D'altra parte, deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione; e parimenti, è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua (omissis)”.

VISTO il Piano di Rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio, sottoscritto in data 28 febbraio 2007, approvato con propria deliberazione 6 marzo 2007, n. 149, tra i cui obiettivi generali figurano:

- la ridefinizione della rete dell'offerta dei servizi ospedalieri;
- la riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie;
- il governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti;
- il conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi specifici di detto Piano di Rientro, è previsto, al punto 1.1.5, la “Ridefinizione dei protocolli di intesa con le Università”, al fine di riorganizzare il “*sistema di offerta assistenziale dei policlinici universitari pubblici e privati compatibile con l'obiettivo generale della riduzione dei posti letto*”, in correlazione con la ridefinizione dei corrispettivi economici;

TENUTO CONTO che l'Assessore alla Sanità e il Direttore Generale del Policlinico “A. Gemelli”, in data 16 ottobre 2006, hanno concordato sull'esigenza di pervenire ad un nuovo protocollo d'intesa, che disciplini i rapporti tra la Regione Lazio e il Policlinico “A. Gemelli”, “che tenga conto di quanto sta emergendo in sede di verifica di dati di struttura, di costi e di attività anche al fine, conseguentemente, di adeguare il livello di remunerazione da destinate a detto Policlinico”;

TENUTO conto della necessità di ridefinire, altresì, il protocollo d'Intesa per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e il Policlinico “Campus Bio – Medico”, considerato che, nel corso dell'ultimo trimestre del 2007, l'attività di ricovero già esplicita in Via Longoni e gran parte di quella ambulatoriale e di Day Hospital è stata trasferita nella sede definitiva del Policlinico Universitario “Campus Bio – Medico” a Trigatoria;



1054 28 DIC. 2007 *ly*

RITENUTO, pertanto, necessario ridefinire i protocolli d'intesa con le Università non statali Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico", approvando rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Biomedico" uno schema-tipo di protocollo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di disciplinare la collaborazione tra le stesse e la Regione, regolando in particolare:

- i principi, gli ambiti ed i criteri sottostanti i rapporti tra Regione e Università;
- la gestione economico-finanziaria dei Policlinici "A. Gemelli" e "Campus Biomedico";

RITENUTO OPPORTUNO dare mandato ai Direttori regionali dell'Assessorato alla Sanità di esaminare con le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico" la presente proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa, al fine di addivenire alla definizione degli specifici protocolli d'intesa;

TENUTO CONTO che:

- il Presidente della Regione e i Rettori delle Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico" procederanno alla sottoscrizione dei suddetti specifici protocolli d'intesa;
- che i protocolli d'intesa entreranno in vigore dalla data di sottoscrizione degli stessi;
- che gli stessi avranno durata triennale rinnovabile per uguale periodo, qualora non disdetti da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza;
- che, dalla data di sottoscrizione dei protocolli d'intesa, perderanno efficacia i protocolli d'intesa attualmente vigenti, anche anteriormente alla loro scadenza naturale, e gli accordi assunti ai sensi degli stessi;

VISTO l'articolo 3, comma 8, dell'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 dal Presidente della Regione e dai Ministri della Salute e dell'Economia, il quale prevede che, in casi di "somma urgenza", la Regione, derogando all'onere della preventiva approvazione, sancito al punto 6 del medesimo articolo può procedere direttamente all'adozione dei provvedimenti, ancorché il parere congiunto dei Ministeri della Salute e dell'Economia non sia ancora pervenuto; è fatta salva l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e/o opportune a seguito del recepimento del citato parere congiunto;

CONSIDERATA la straordinaria urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento, in relazione agli impegni fissati dalla nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre u.s., che ha anche stabilito, al riguardo, la scadenza del 31 dicembre p.v.;



all'unanimità:

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di approvare la proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico", rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Biomedico", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, composta di n. 9 pagine;
2. di dare mandato all'Assessore alla Sanità - di concerto con l'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione e l'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo - di esaminare con le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico", la presente proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa, al fine di addivenire alla definizione degli specifici protocolli d'intesa;
3. di stabilire che:
  - i protocolli d'intesa entreranno in vigore dalla data di sottoscrizione degli stessi;
  - gli stessi avranno durata triennale rinnovabile per uguale periodo, qualora non disdetti da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza;
  - dalla data di sottoscrizione dei protocolli d'intesa, perderanno efficacia i protocolli d'intesa attualmente vigenti, anche anteriormente alla loro scadenza naturale, e gli accordi assunti ai sensi degli stessi.


I Protocolli di intesa saranno sottoscritti dal Presidente della Regione o suo delegato.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale dalla Regione Lazio.



C:\Documents and Settings\dfelici\Desktop

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



SANITÀ  
 ISTRUZIONE  
 SVILUPPO ECONOMICO  
 RICERCA  
 INNOVAZIONE  
 TURISMO



ALLEG. alla DELIB. N. 1054 *lu*  
DEL 28 DIC 2007

ALLEGATO



## PROPOSTA DI SCHEMA-TIPO

Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (articolo 8 del D.lgs n. 517/99).

### PREMESSA

#### LA REGIONE LAZIO E LE UNIVERSITA' NON STATALI.....

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni" ed, in particolare, gli articoli 6 e 6 bis;

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419, "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 " ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;

VISTO il D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517, "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

PRESO ATTO del DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia sanitaria, che prevede, tra l'altro, la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";

*PS'* *[Signature]*  
1

PRESO ATTO della riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" e dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", con cui sono state assegnate alle regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca e professioni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001 in cui, tra l'altro, si è ripetutamente osservato che "(omissis) *L'attività di assistenza ospedaliera e quella didattica scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione*";


VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 329/2003, in cui, nel giudizio per conflitto di attribuzione relativamente al succitato DPCM 24/05/2001, è stato ribadito che nella materia della tutela della salute "(omissis) *Le regioni possono esercitare le proprie competenze legislative approvando una propria disciplina – anche sostitutiva di quella statale - sia pure nel rispetto del limite dei principi fondamentali posti dalle leggi dello Stato. D'altra parte, deve escludersi la possibilità per lo Stato di intervenire in tale materia con atti normativi di rango sublegislativo, in considerazione di quanto disposto dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione; e parimenti, è da escludere la permanenza in capo allo Stato del potere di emanare atti di indirizzo e coordinamento in relazione alla materia de qua*";

VISTA la legge regionale 03 marzo 2003, n. 4, concernente "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il capo I della Legge finanziaria regionale 28 dicembre 2006, n. 27, concernente "Disposizioni per il risanamento e per il miglioramento della qualità del sistema sanitario regionale";

VISTO il Piano di Rientro, sottoscritto in data 28 febbraio 2007 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2007, n. 149, tra i cui obiettivi generali figurano:

- la ridefinizione della rete dell'offerta dei servizi ospedalieri;
- la riorganizzazione del livello dell'assistenza territoriale e sviluppo del sistema delle cure primarie;
- il governo della dinamica dei costi di produzione delle prestazioni e dei servizi direttamente gestiti;



- il conseguimento dei risparmi previsti dalla normativa nazionale;

CONSIDERATO che, tra gli obiettivi specifici di detto Piano di Rientro, è previsto, al punto 1.1.5, la "Ridefinizione dei protocolli d'intesa con le università", al fine di riorganizzare "il sistema di offerta assistenziale dei policlinici universitari pubblici e privati compatibile con l'obiettivo generale della riduzione dei posti letto", in correlazione con la ridefinizione dei corrispettivi economici;


## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### ARTICOLO \_\_ (Principio di collaborazione tra Regione e Università)

1. La Regione Lazio e l'Università ....., in seguito denominate Regione ed Università, allo scopo di una fattiva collaborazione nella salvaguardia delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;
- apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea e della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;





- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
- autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, che sono svolte nel pieno rispetto dei diritti di salute del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali;

ARTICOLO \_\_  
(Oggetto dell'intesa)

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'Università per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, regolando in particolare:

- la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
- l'assetto istituzionale ed organizzativo dei policlinici;
- le modalità di collaborazione tra funzione didattica, formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale dei policlinici, ivi compreso l'apporto del personale dirigente del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università.

CAPO II  
PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ  
ALLA PROGRAMMAZIONE  
SANITARIA REGIONALE

ARTICOLO \_\_  
(Partecipazione dell'Università)

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali:

- allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca;
- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, nonché di progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale;

- alla realizzazione di programmi di intervento;
- all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.

## ARTICOLO \_\_

(Modalità di partecipazione dell'Università agli atti di programmazione)

1. In sede di adozione o di adeguamento del PSR, nonché in sede di adozione di altri atti programmatici, la Regione acquisisce formalmente, per gli aspetti anzi delineati il parere dell'Università.
2. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. L'Università concorre alla realizzazione degli obiettivi connessi alla programmazione sanitaria regionale, attraverso lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alle attività didattiche e di ricerca della/e Facoltà di Medicina e Chirurgia.

## ARTICOLO \_\_

(Parametri di individuazione dei posti letto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs 517/99, dell'articolo 3, comma 1, ed alla luce dell'articolo 7, commi 2 e 3 del DPCM 24 maggio 2001, che prevedono l'adozione di norma del rapporto 3:1 tra posti letto e numero degli iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in conformità al Piano di Rientro approvato con deliberazione di Giunta regionale del 6 marzo 2007 n.149, i posti letto universitari sono fissati nel modo seguente:
  - a) Policlinico Gemelli ⇒ p.l. (piano di rientro)
  - b) Campus Bio-Medico ⇒ p.l. (piano di rientro)

## ARTICOLO \_\_

(Concorso nel settore assistenziale del Policlinico .....)

1. Le attività di assistenza sono svolte dalle strutture sanitarie del Policlinico, in possesso dei requisiti organizzativi e strutturali in conformità alla normativa regionale vigente in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale, comprendenti le singole Unità di ricovero e cura di cui allegati al presente protocollo.

ARTICOLO \_\_

(Strutture e unità operative del Servizio Sanitario Regionale da utilizzare a fini didattici integrativi)

1. L'Università può utilizzare le strutture e unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere delle Aziende Sanitarie ai fini della didattica integrativa di quella universitaria, facendone richiesta alla Regione Lazio.
2. Le predette strutture saranno indicate in uno specifico allegato con successivo atto stralcio della presente convenzione.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Università può avvalersi dell'apporto all'insegnamento del personale laureato delle strutture indicate con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

CAPO III

ASSETTO ISTITUZIONALE ORGANIZZATIVO

*Da definire con le singole Università non statali in relazione ai propri statuti.*

CAPO IV

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ARTICOLO \_\_

(Modalità di finanziamento dei Policlinici)

1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dai Policlinici concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università sia dalla Regione a valere sul Fondo sanitario regionale determinato annualmente dalla Giunta. Queste ultime comprendono:
  - corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera e dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio;
  - finanziamento per il sostegno dell'elevata complessità organizzativa e l'alta specializzazione dell'azienda, in conformità ai criteri ed alla metodologia stabiliti annualmente

- dalla Regione, ai sensi della normativa vigente, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale;
- finanziamento per la remunerazione dei maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca, in conformità ai criteri ed alla metodologia stabiliti annualmente dalla Regione in sede di riparto del Fondo sanitario regionale;
  - eventuali ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra Regione e Università, ivi compresi quelli per la formazione del personale sanitario, nei limiti da fissare con successivo atto di concordamento;
  - eventuali finanziamenti specifici per i centri di riferimento regionale da determinarsi in sede di adozione del provvedimento di riparto del Fondo sanitario regionale.


ARTICOLO \_\_  
(Flussi informativi)

1. I Policlinici sono tenuti ad inviare i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le aziende ospedaliere del Lazio, ivi compresi i flussi informativi di cui all'articolo 3 dell'Atto di intesa del 23 marzo 2005, sancita tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano.

CAPO V  
RICERCA

ARTICOLO \_\_  
(Ricerca)

1. La Regione stipula con le Università accordi di ricerca sanitaria finalizzata per i progetti di cui agli articoli 12 e 12bis del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli accordi di cui al precedente punto 1 devono rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio sanitario regionale ed ai suoi obiettivi di salute, individuato con apposito programma di ricerca nel Piano sanitario regionale.



## CAPO VI IL PERSONALE

### ARTICOLO \_\_ (Diritti e doveri del personale che svolge attività assistenziali)

1. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale universitario medico assume, sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale del Servizio sanitario regionale.
2. L'Università garantisce alla Regione Lazio che il personale medico universitario, globalmente considerato, presti attività assistenziale per un numero di ore pari a quello delle corrispondenti unità operative dipendenti dalle Aziende Sanitarie calcolato sul presupposto di un organico di personale medico a tempo definito.
3. L'orario settimanale di servizio del personale sanitario universitario per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e di assistenza, è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto per il personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
5. L'Università, anche in relazione alle intese raggiunte con la presente convenzione, predispone adeguate strutture per consentire l'esercizio della attività libero professionale ai medici.

### ARTICOLO \_\_ (Partecipazione dei dirigenti sanitari del SSR all'attività di didattica)

1. L'Università favorisce la partecipazione del personale del S.S.R. all'attività didattica pre e post-laurea, sulla base dei seguenti criteri:
  - il personale del SSR partecipa all'attività didattica esercitando docenza, tutorato ed altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico e dell'organizzazione delle strutture didattiche dell'Università;
  - l'università definisce le modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica;
  - l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali.



ART. \_\_\_\_  
(L'attività libero professionale intramuraria)

1. L'attività libero professionale intramuraria è esercitata nel Policlinico Universitario e nelle strutture ad esso afferenti nel rispetto della vigente legislazione e secondo quanto previsto nel regolamento dell'attività libero professionale intramuraria approvato dagli Organi Direttivi dell'Università e trasmesso alla Regione e al Ministero della Salute.

2. L'attività sia in forma ambulatoriale sia in forma di ricovero viene esercitata in spazi, di norma, ad essa dedicati e viene espletata dal personale medico che opera nel Policlinico e nelle strutture ad esso afferenti, che ha espresso opzione per l'attività libero professionale intramuraria e viene espletata al di fuori dell'orario di lavoro.

3. I posti letto riservati all'attività libero professionale sono attivati nel Policlinico e nelle strutture ad esso afferenti, come riportato all'articolo del presente protocollo d'intesa concernente "Concorso nel settore assistenziale del Policlinico";

4. L'Università può stipulare appositi accordi nel rispetto della normativa vigente, con altre strutture per l'utilizzo di spazi idonei allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria.

CAPO VII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 14  
(Entrata in vigore e durata)

1. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato per uguale periodo, qualora non disdetto da una delle parti, con atto formale, sei mesi prima dalla scadenza.



13

*[Handwritten signature]*